



30172 Venezia-Mestre via P. Bembo,2
Tel.041\2905350 - 2905410 diretto 338 2719674
Email: venezia@uilscuola.it

RICORSO AVVERSO IL MANCATO PAGAMENTO DI CIA/RPD

Il compenso individuale accessorio (CIA) e la retribuzione professionale docenti (RPD) sono voci dovute della retribuzione che attualmente il Ministero dell'Istruzione corrisponde esclusivamente al personale, rispettivamente ATA e docente, assunto a tempo indeterminato ovvero assunto a tempo determinato per supplenze annuali (30/06 o 31/08).

Tale voce retributiva NON è invece corrisposta ai docenti e al personale ATA che svolga contratti a tempo determinato di supplenze brevi e saltuarie.

Tutto questo rappresenta una palese discriminazione nei confronti dei lavoratori più deboli – perché destinatari di supplenze brevi e saltuarie – tant'è che la Corte di Giustizia Europea ha esplicitato il contenuto e la portata dei principi di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla Direttiva 1999/70 in relazione alle ipotesi di discriminazioni del lavoro a tempo determinato.

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro con l'ordinanza n. 20015 del 27.07.2018, sopra richiamata, rifacendosi al principio poco sopra citato, recita testualmente che “la retribuzione professionale docenti è attribuita a tutto il personale docente ed educativo, ricomprendendo nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999”.

La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha da tempo accertato il carattere discriminatorio della condotta del Ministero, e affermato la spettanza di tali voci stipendiali anche al personale che abbia stipulato contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie.

Al ricorso, pertanto, possono partecipare tutti i docenti e gli ATA che negli ultimi 5 anni abbiano sottoscritto contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione di personale assente. Possono agire per il recupero di RPD e CIA anche coloro i quali siano stati destinatari di un contratto Covid.

Il compenso individuale accessorio ammonta ad €66,90 mensili per il profilo di collaboratore scolastico e ad €73,70 mensili per il profilo di assistente amministrativo/tecnico.

La retribuzione professionale docente ammonta ad €174,50 mensili.

In caso di servizi inferiori al mese, l'importo andrà diminuito in proporzione ai giorni di servizio effettivi.

La documentazione necessaria per il ricorso è la seguente:

- 1) copia di tutti i contratti di lavoro a tempo determinato del periodo di riferimento**
- 2) copia di tutte le buste paga del periodo di riferimento**

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI

TEL. 338 2719674 MICHELE NUDO SEGRETARIO GENERALE UIL SCUOLA RUA VENEZIA